



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTO il comma 1074 della legge 296/2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura su cui è stato acquisito, in data 15 marzo 2007, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 6.7.2007 prot. 9089, registrato alla Corte dei Conti il 24.7.2007 al reg. n. 3 foglio n. 290, predisposto in attuazione del comma 1074 della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che il decreto suddetto prevede, all'art. 1, l'attuazione della "Misura 4 – Incentivare la diffusione dei servizi di sostituzione per le imprese giovanili", con la quale si intende favorire iniziative pilota, anche su segnalazione delle Regioni, in materia di servizi di sostituzione, di assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli;

CONSIDERATO che, per l'anno 2007, si intende destinare a tale misura l'importo di 4 milioni di euro;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTO l'art. 15, comma 2, lettera a) paragrafo iii) e lettera b) del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 358/3 del 16.12.2006;

VISTO il decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

DECRETA

Art. 1

(Tipologia del contributo)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire iniziative pilota, anche su segnalazione delle Regioni, in materia di servizi di sostituzione, assistenza e consulenza in favore di giovani imprenditori agricoli, intende erogare, per l'anno 2007, contributi a copertura delle spese sostenute per i suddetti servizi.

Art. 2

(Importo del contributo)

L'ammontare di ciascun contributo sarà pari ad un massimo di €70,00 giornalieri fino ad un massimo di €5.000,00 annui per singola azienda.

Art. 3

(Risorse finanziarie)

L'importo totale delle risorse messe a bando per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 1, per l'anno 2007, è pari ad €4.000.000,00.

L'ammontare delle suddette risorse potrà essere modificato in relazione al numero di domande pervenute ed alla reperibilità delle risorse finanziarie.

Art. 4

(Requisiti di ammissibilità)

Requisiti di ammissibilità del richiedente

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere imprenditori agricoli con la qualifica di IAP;
- Avere un'età inferiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda;
- Ricadere in uno dei seguenti casi in cui risulti necessaria la temporanea sostituzione dell'imprenditore nell'azienda:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. malattia o infortunio certificati da struttura pubblica o che hanno dato luogo ad un ricovero ospedaliero presso una struttura pubblica o convenzionata, di durata minima di sette giorni;
2. frequenza di corsi di formazione di durata minima di sette giorni (nel caso di corsi frazionati su più settimane o mesi è ammesso il cumulo delle giornate di frequenza al fine del raggiungimento del limite minimo di sette giorni).
3. solo per le imprenditrici donne, nascita di un figlio: in tal caso è ammissibile a contributo la sostituzione avvenuta nel periodo intercorrente dalla data della nascita del figlio fino al settantesimo giorno successivo alla stessa.

Requisiti di ammissibilità del sostituto

Il sostituto potrà essere scelto liberamente dall'imprenditore che deve essere sostituito, in quanto dovrà essere persona di fiducia professionalmente competente per l'espletamento dell'incarico.

La sostituzione dovrà essere svolta esclusivamente da persone in possesso di capacità professionali adeguate all'esercizio della funzione da svolgere.

E' esclusa, ai fini dell'ammissibilità al contributo, la possibilità che l'imprenditore sia sostituito da eventuali cointestatari della medesima azienda e da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare dell'imprenditore sostituito.

Art. 5

(Documentazione da presentare)

Alla domanda di ammissione al contributo dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4:

- copia del documento d'identità e dello stato di famiglia dell'imprenditore richiedente;
- copia della certificazione attestante l'attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente dell'impresa agricola nella quale dovrà avvenire la sostituzione;
- dichiarazione dell'imprenditore richiedente, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante l'identità del sostituto prescelto ed il possesso, da parte dello stesso, di adeguata capacità professionale per l'espletamento dell'incarico;
- dichiarazione del sostituto, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4 e di essere abilitato all'emissione dei documenti contabili per il servizio di sostituzione fornito, di cui al successivo art. 9, punto 3;
- copia del documento d'identità del sostituto e della certificazione attestante l'eventuale attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente;
- **in caso di sostituzione per malattia o infortunio:** certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante la data di inizio della malattia o la data in cui si è verificato l'infortunio, e la relativa prognosi; *oppure* certificazione medica, rilasciata



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

da struttura pubblica o accreditata presso la Regione di appartenenza, attestante la data di inizio del ricovero ospedaliero e la relativa prognosi;

- **in caso di sostituzione per frequenza di corsi di formazione:** certificazione rilasciata dall'Istituto di formazione presso il quale l'imprenditore ha presentato domanda di frequenza, nella quale sia attestata l'ammissione al corso dell'imprenditore e la durata del corso stesso;
- **in caso di sostituzione per maternità:** certificato di stato di famiglia dell'imprenditrice da cui risulti la data di nascita del figlio.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

La richiesta di contributo, firmata dal richiedente in carta semplice e corredata della prescritta documentazione, indicata nel precedente art. 5, dovrà essere inviata, a pena di esclusione, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale - POSR V, via XX settembre 20, 00187 Roma.

Art. 7

(Istruttoria delle domande)

L'accertamento dei requisiti di ammissibilità è demandato ad una Commissione di valutazione appositamente costituita dal Mipaaf. Sulla base dei risultati dell'istruttoria preliminare di ammissibilità il Mipaaf stilerà un elenco delle domande valutate positivamente che saranno ammesse a finanziamento nel rispetto dell'ordine cronologico di invio e dell'effettiva disponibilità finanziaria.

Di tale ammissione verrà data comunicazione ai beneficiari.

Art. 8

(Spese ammissibili ed eleggibilità della spesa)

Saranno considerate ammissibili al contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute per la sostituzione dell'imprenditore dopo la presentazione della domanda al Mipaaf. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione della domanda stessa.

Art. 9

(Modalità di erogazione del contributo)

Entro quindici giorni dal termine del servizio di sostituzione, l'imprenditore ammesso al contributo dovrà presentare al Mipaaf (all'indirizzo indicato al precedente art. 6) una richiesta di liquidazione del contributo corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione dell'imprenditore richiedente, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante il numero effettivo di giornate lavorative nelle quali è stato sostituito e per le quali chiede il contributo;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2. dichiarazione del sostituto, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante l'avvenuta sostituzione dell'imprenditore beneficiario per il periodo da questi indicato;
3. documentazione contabile attestante la spesa effettivamente sostenuta dall'imprenditore per il servizio di sostituzione di cui ha usufruito;
4. **in caso di sostituzione per malattia o infortunio:** certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o accreditata presso la Regione di appartenenza attestante la data di fine del ricovero ospedaliero;
5. **in caso di sostituzione per frequenza di corsi di formazione:** certificazione, rilasciata dall'Istituto di formazione presso il quale l'imprenditore ha frequentato il corso, attestante il numero dei giorni effettivi di presenza dello stesso al corso.

In seguito al ricevimento di tale documentazione una commissione tecnico-amministrativa, costituita dal Mipaaf, verificherà il permanere dei requisiti di ammissibilità al contributo e la regolarità e pertinenza della documentazione contabile presentata e quantificherà l'esatto ammontare del contributo da erogare.

Sulla base delle risultanze della suddetta verifica il Mipaaf predisporrà, con proprio decreto, fatta salva la disponibilità di cassa, la liquidazione del contributo ai singoli beneficiari, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio della domanda iniziale di richiesta del contributo (a tal fine farà fede il timbro postale di spedizione).

Della liquidazione del contributo sarà data comunicazione al beneficiario.

Art. 10 (Esenzione)

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358/03 del 16.12.2006.

Art. 11 (Pubblicazione)

Sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 12
(Clausola sospensiva)

Il presente decreto diverrà operativo solo in assenza di osservazioni da parte della Commissione europea sulla compatibilità degli aiuti di Stato in questione con la relativa normativa comunitaria.

Roma, lì 9/11/2007

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Serino